



# COMUNE DI OLMEDO

*Provincia di Sassari*

*Area economico - Finanziaria*

Prot. 2024/\_\_\_\_\_

Olmedo, lì 15.10.2024

Alla Corte dei Conti  
Sezione Regionale di Controllo  
Per la Sardegna  
Ufficio III

Via Lo Frasso 4  
09127 Cagliari

**Oggetto: Deliberazione n. 156/2024PRSE del 11 Settembre 2024. Chiarimenti**

Con riferimento all'oggetto, e al fine di fornire al riguardo i riscontri richiesti, risulta prioritario ribadire la disponibilità del Comune di Olmedo ad adottare tutti i provvedimenti necessari alla soluzione delle problematiche segnalate al fine di individuare una quanto più auspicabile soluzione condivisa.

Entrando nel merito dei rilievi, si ricorda che l'iter di "verifica" è stato avviato per il tramite della Deliberazione n. 76/2024PRSE del 9 luglio 2024, nei confronti della quale l'intestato Ente ha presentato le proprie controdeduzioni a mezzo della nota n. 8436 del 13.08.2024. I riscontri presentati sono risultati - quasi del tutto - aderenti al richiesto processo di correzione della condotta amministrativo-contabile, tanto che questa Corte, a mezzo della deliberazione in oggetto, ha preso atto delle azioni intraprese – ribadendo tuttavia la necessità garantire loro continuità e, se necessaria, maggiore incisività – in merito:

- a) al miglioramento della propria capacità di riassorbimento dei residui, soprattutto quelli pregressi;
- b) ad una più puntuale applicazione dei principi contabili nella determinazione dell'esigibilità delle posizioni debitorie e creditizie, anche in funzione del loro stralcio per inesigibilità, insussistenza o prescrizione;
- c) ad una più corretta gestione e contabilizzazione delle spese legali;
- d) all'eliminazione delle criticità riscontrate nella gestione del fondo di cassa al fine ricondurre entro un alveo di correttezza gius-contabile l'utilizzo delle entrate a destinazione vincolata e dell'anticipazione di liquidità.

Cionondimeno, proprio con riferimento anche al precedente punto d), con la deliberazione n. 156/2024PRSE la Corte chiede all'Ente di fornire chiarimenti in merito al reintegro delle risorse vincolate 2019, 2020 e 2021 e, con riguardo alle annualità 2019 e 2021, in merito al mancato rispetto del limite di utilizzo delle entrate vincolate.

Come già esposto nella propria precedente nota n. 8436 del 13.08.2024, la quota più consistente delle movimentazioni afferenti alla Gestione dei servizi per conto di terzi trae origine dalle disposizioni di cui al punto 10.8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria dell'allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011, in applicazione del quale sono stati istituiti:

- il capitolo di Entrata n. 3930 denominato “DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL” – piano finanziario 9.01.99.06.001 (Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL) e il corrispondente capitolo di Spesa n. 13300/1 denominato “UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL” – piano finanziario 99.01-7.01.99.06.001 (Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL), entrambi movimentati per Euro 2.299.302,47;
- il capitolo di Entrata n. 3940 denominato “REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL” – piano finanziario 9.01.99.06.002 (Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL) e il corrispondente capitolo di Spesa n. 13350/1 denominato “DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL” – piano finanziario 99.01-7.01.99.06.002 (Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL), entrambi movimentati per Euro 2.805.348,66;

Analogamente, sono state registrate:

- per l'anno 2020, accertamenti e impegni afferenti alla “DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL” per Euro 1.399.796,26 e accertamenti e impegni afferenti al REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL” per Euro 1.397.554,63;
- per l'anno 2021, accertamenti e impegni afferenti alla “DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL” per Euro 2.752.547,02 e accertamenti e impegni afferenti al REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL” per Euro 2.663.673,19.

Si ribadisce pertanto che la preminenza delle risorse accertate e impegnate nell'ambito dei Servizi per conto di terzi, non sono il sintomo di una anomala o impropria imputazione di entrate e spesa che avrebbero dovuto avere giusta allocazione in altri titoli del bilancio, ma derivano invece dalla corretta gestione delle movimentazioni di cassa afferenti alle risorse vincolate che l'Ente è chiamato a gestire, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 195 del TUEL. Inoltre, essendo il Comune di Olmedo nelle note difficoltà di cassa, le movimentazioni afferenti all'utilizzo in termini di cassa di risorse vincolate e il loro successivo reintegro, hanno assunto negli anni 2019, 2020 e 2021 volumi “importanti”, ma che sono comunque legati al suo *deficit* di cassa che, con le azioni esposte, si sta cercando di superare.

Codesta Spettabile Sezione tuttavia, dai dati sopra esposti, rileva ulteriori anomalie e - con specifico riferimento alle annualità 2019 e 2021 - anche il mancato rispetto del limite di utilizzo delle entrate vincolate. Si tratta tuttavia di una violazione che nel proseguo della trattazione si cercherà di confutare anche con evidenze contabili.

Nondimeno, gli approfondimenti richiesti non possono prescindere da un chiarimento in merito al concetto di “*Utilizzo di entrate a specifica destinazione*” ex art. 195 del TUEL. Dalla lettura della Deliberazione n. 156/2024/PRSE, si rileva come con l'espressione “*utilizzo entrate vincolate*” la Corte intenda esclusivamente la parte di risorse vincolate che, nel corso dell'esercizio, l'Ente è portato ad utilizzare – temporaneamente - per far fronte a spese correnti. Tuttavia si tratta di un'interpretazione parziale, fortemente limitativa dell'operatività dell'Ente e che, inoltre, affievolirebbe in questo ambito il peso di quanto disposto dal comma 3 del citato art. 195 del TUEL che testualmente recita: “*Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti*”. Il *plafond* di disponibilità di fondi vincolati per la spesa corrente infatti non può non tenere conto dei reintegri, e da impieghi (segno meno) e reintegri (segno più) se ne determina la consistenza. Il legislatore ha perciò previsto l'istituzione – e la classificazione tra le partite di giro – anche di un apposito capitolo nel quale registrate i reintegri di tali risorse che l'Ente, o meglio in via automatica il Tesoriere per suo conto, effettua nel momento in cui, durante il normale svolgersi della gestione introita risorse “libere”. Tale dinamica, delineata dal tenore dell'articolo *Ult. Cit.*, porta a dover considerare il concetto di “*utilizzo delle entrate vincolate*” come un saldo che quantifica in un qualsiasi momento - oltre che a fine esercizio per valutarne la quota eventualmente non reintegrata

– l’ammontare di risorse vincolate che l’Ente destina per la copertura delle spese correnti. Una diversa impostazione porterebbe alla situazione “paradossale” contestata nel 2019, anno nel quale viene rilevato come anomalia il fatto che l’Amministrazione scrivente:

- abbia superato il limite dei 3/12 nell’utilizzo delle entrate vincolate (dato parametrato agli accertamenti registrati sul Rendiconto 2017 per Euro 3.237.995,99),
- abbia, nel contempo, reintegrato – al solo fine di determinarne la corretta entità, così come espressamente previsto dalla normativa e dai principi contabili – le disponibilità vincolate per un importo superiore rispetto all’ammontare delle risorse utilizzate per spese correnti (Euro 506.046,19).

L’Ente pertanto, a parere di chi scrive – nell’ambito di un, seppur anomalo, reiterato ricorso ai fondi vincolati e all’anticipazione di Tesoreria per far fronte alle proprie difficoltà di cassa – ha correttamente gestito le risorse vincolate a norma degli artt. 195 e 222 del D.lgs. 267/2000.

Per una più agevole analisi dell’operato del Comune di Olmedo si riportano le richieste evidenze contabili afferenti alla gestione delle risorse vincolate nel triennio 2019-2021:

DESCRIZIONE	2019	2020	2021
A) FONDO CASSA VINCOLATO AL 1/1	274.555,00	1.085.287,19	417.107,42
B) INCASSI VINCOLATI (come da reversali)	<u>73.194,81</u>	200.000,00	1.813.305,14
C) PAGAMENTI VINCOLATI (come da mandati)	274.555,00	868.179,77	1.724.431,31
D) FONDO CASSA VINCOLATO DI DIRITTO	73.194,81	417.107,42	505.981,25
E) utilizzo fondi vincolati per spese correnti (-)	2.299.302,47	1.399.796,26	2.752.547,02
F) Reintegro fondi vincolati per spese correnti (+)	2.805.348,66	1.397.554,63	2.663.673,19
G) Totale fondi vincolati in cassa al 31/12 (D - E + F)	579.241,00	414.865,79	417.107,42
H) Quota non reintegrata (F - E)	-506.046,19	2.241,63	88.873,83
I) Totale quota vincolata al 31/12 (G + H)	1.085.287,19	417.107,42	505.981,25

Il Comune di Olmedo, nel triennio considerato, con apposita deliberazione *giuntale* ha autorizzato – ex art. 195 c. 1 del D.lgs. 267/2000 – l’utilizzo delle entrate vincolate di cui all’art. 180 c. 3 lett. d) del TUEL per garantire copertura di cassa a spese correnti. Come si evince dal sopra riportato quadro sinottico, il limite di cui all’art. 195 c. 1 del TUEL (l’importo dell’anticipazione di tesoreria concedibile è pari ai 3/12-esimi delle entrate accertate nei primi tre titoli del bilancio del penultimo anno precedente, limite aumentato a cinque dodicesimi per il periodo 2020/2025, ai sensi dell’art. 1 c. 555, della Legge n. 160/2019, come modificato dall’art. 1, c. 782 della Legge n. 197/2022), non risulta essere stato superato in nessuna delle annualità considerate, visto che i *sal-di* che si determinano dalla somma algebrica di *utilizzi* (da considerare col segno -) e *reintegri* (con segno +) è pari:

- nel 2019: Euro +506.046,19, a seguito di maggiori reintegri rispetto agli utilizzi in conseguenza di operazioni di riallineamento della consistenza delle risorse vincolate;
- nel 2020, Euro -2.241,63, e nel 2021, Euro -88.873,83, per effetto di impieghi dei fondi vincolati superiori rispetto ai reintegri originatisi a causa di temporanee deficienze di cassa (Tali sbilanci negativi, sono stati reintegrati nei primi mesi degli esercizi successivi a quelli in cui si sono verificati).

L’ufficio scrivente non può che prendere atto delle, inconfutabili, criticità che codesta spettabile Sezione ha rilevato in merito alle risultanze contabili delle annualità considerate nelle quali: la difficoltà riscossoria – soprattutto riferita a residui di non recente formazione – ha determinato una costante sofferenza di cassa che, a sua volta, ha costretto l’Ente a ricorrere all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria e all’impegno in termine di cassa delle risorse vincolate.

Nondimeno è inconfutabile che il Comune, nonostante abbia fatto ricorso in modo “ripetuto e anomalo” all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria e dei fondi vincolati, abbia comunque ispirato il suo operato a criteri di correttezza amministrativa e contabile. In tal senso pertanto non può non essere ribadito che:

- le entrate dell'Ente vengono accertate secondo le prescritte regole contabili - ex art. 180 del TUEL, - e, qualora siano necessarie valutazioni di carattere soggetto, le stesse sono ispirate ai principi di verità, correttezza e prudenza;
- l'anticipazione di Tesoreria, è concessa e gestita nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 222 del D.lgs. 267/2000; il suo mancato reintegro alla fine degli esercizi sopra considerati, sconta le già citate difficoltà di riscossione dei residui attivi - soprattutto quelli derivanti dalle pregresse gestioni – che l'Ente è fiducioso di poter risolvere con le azioni correttive già illustrate nella propria precedente nota del 13.08.2024).

Le appena citate misure - probabilmente attivate tardivamente – sono tuttavia la prova del fatto che l'Amministrazione scrivente abbia già dato avvio alle, non più procrastinabili, azioni correttive che, stante il deficit di cassa dell'Ente, devono riportare l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria entro l'alveo di "*operazione eccezionale*" e proprio per non correre il rischio che possa configurarsi come forma "*impropria di finanziamento*" di spese altrimenti non realizzabili.

Nella speranza di aver dato chiara ed esaustiva giustificazione in merito ai rilievi avanzati, il Comune di Olmedo:

1. comunica che è già all'O.D.G. del prossimo Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione Consiliare che disponga:
  - la rettifica delle componenti del Risultato di Amministrazione 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023,
  - la rideterminazione delle modalità attraverso le quali l'Ente ha dato corso al ripiano del Disavanzo di Amministrazione da riaccertamento straordinario e dall'errata contabilizzazione dell'Anticipazione di Liquidità rilevata dalle Deliberazioni 99/2017/PRSE e SRCSAR/36/2018/PRSE,
  - la quantificazione in Euro 13.105,48 della quota di Disavanzo di Amministrazione, derivante dal Riaccertamento Straordinario, non riassorbito alla data del 31.12.2023 (per Euro 396,81 quale quota che non ha avuto copertura nell'esercizio anno 2022 e per Euro 12.708,67 con riferimento al 2023),
  - la variazione al bilancio 2024, applicativa di questo maggior disavanzo secondo le modalità previste dall'art. 188 del TUEL, per un importo di Euro 13.105,48;
2. da atto che sarà cura dell'ufficio scrivente, di trasmettere a codesta rispettabile Sezione copia della deliberazione di cui al precedente punto 2;
3. ribadisce, così come meglio sopra precisato, il corretto utilizzo e reintegro dei fondi vincolati nel triennio 2019-2021 oltre che:
  - con riferimento all'esercizio 2019, il loro motivato maggiore reintegro, rispetto agli utilizzi, in conseguenza del loro riallineamento;
  - con riferimento agli esercizi 2020 e 2021, il loro maggiore utilizzo, rispetto ai reintegri, che consegue all'esigenza di dover far fronte a temporanee deficienze di cassa libera;
4. conferma il suo impegno affinché venga incrementata la parte libera del fondo di cassa, già avviato attraverso interventi tesi ad incrementare le entrate ordinarie dell'Ente (si ricordi in proposito l'abbassamento della soglia di esenzione prevista per l'addizionale comunale all'IRPEF disposto nel 2022 e l'aumento delle aliquote IMU disposto nel 2020) e azione finalizzate ad intensificare il contrasto all'evasione tributaria (attuato tramite l'esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali). La prospettiva in tal senso, è quella di garantire all'Ente il normale svolgersi della gestione, scongiurando il ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e dei fondi a destinazione vincolata, ai quali dovrà, di norma, farsi ricorso solo in via residuale e limitata nel tempo;
5. dichiara di aver già intrapreso azioni – che se necessario andranno intensificate – finalizzate a migliorare la propria capacità di riassorbimento dei residui, soprattutto quelli pregressi, anche in funzione di un'adeguata quantificazione del FCDE;
6. reitera il suo impegno per una più puntuale applicazione dei principi contabili nella determinazione dell'esigibilità delle posizioni debitorie e creditizie, anche in funzione del loro stralcio per inesigibilità, insussistenza o prescrizione;
7. attesta di aver intrapreso azioni tese ad una più corretta gestione e contabilizzazione delle spese legali, con riguardo alle quali si segnala, a solo titolo esemplificativo, lo stanziamento

nel bilancio corrente di apposito accantonamento a garanzia del rischio connesso ad alcuni procedimenti giudiziari.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni, l'occasione risulta favorevole per porgere Cordiali Saluti.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Il Responsabile dell'Area  
(rag. Antonia MANCA)